



IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA	Presidente
Dott. Luca FUZIO	Giudice relatore ed estensore
Dott. Luca VERZENI	Giudice

nel procedimento unitario n. r.g. **368/2023** ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppo ex art. 284 C.C.I.I.
depositato in data 24.04.2024 da:

RILEVATO IN FATTO

- Con ricorso congiunto depositato in data 12.02.2024, le società
e chiedevano al Tribunale di Bergamo la concessione



- di un termine di giorni 60 ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I. per il deposito di domanda di concordato di gruppo.
- Con decreto depositato in data 20.02.2024 il Tribunale di Bergamo, osservato preliminarmente che nel presente procedimento unitario era già pendente domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di _____, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, concedeva alle società ricorrenti termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo di gruppo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; nominava Commissario Giudiziale l'Avv. Federico Salerno; onerava le società debtrici di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 44, in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e di depositare, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria; ordinava, infine, alle società debtrici istanti di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, di la somma di euro 40.000,00 (in ragione di euro 18.000,00 a carico di _____, euro 12.000,00 a carico di _____ e di euro 10.000,00 a carico di _____) per le spese della procedura.
 - In data 24.04.2024 le società ricorrenti, nel rispetto del termine loro assegnato, depositavano domanda di concordato preventivo di gruppo, allegando alla medesima tutti i documenti previsti dall'art. 39 C.C.I.I.
 - Il Tribunale, acquisito il parere ex art. 47 C.C.I.I. del Commissario Giudiziale avv. Federico Salerno depositato in data 27.05.2024, con decreto emesso in data 02.07.2024 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo di _____ di _____ e di _____, nominando Giudice delegato il Dott. Luca Fuzio e confermando quale Commissario giudiziale l'Avv. Federico Salerno. Nel medesimo decreto, il Tribunale: 1) stabiliva il termine del 22.07.2024 per il deposito, da parte delle società ricorrenti, delle somme rispettivamente di euro 30.000,00 per _____, di euro 22.000,00 per _____ e di euro 15.000,00 per _____, per le spese della procedura; 2) assegnava al Commissario giudiziale il termine del 30.09.2024 per il deposito della relazione prevista dall'art. 105 1° c. C.C.I.I., disponendo che copia della stessa fosse trasmessa al pubblico ministero e comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art. 104 2° c. C.C.I.I.; 3) ai sensi dell'art. 107 C.C.I.I., stabiliva la data iniziale del 15.11.2024 e la data finale del 05.12.2024 per l'espressione del voto dei creditori delle singole società; 4) stabiliva che il Commissario giudiziale, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto,



- depositasse in cancelleria e comunicasse ai creditori delle singole società, a tutte e tre le società debitrice e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107 3° c. e 105 5° c. C.C.I.I.; 5) disponeva che ciascuna delle società ammesse alla procedura di concordato di gruppo consegnasse al Commissario giudiziale, entro sette giorni dalla comunicazione del decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92 3° c., 103 e 104 1° c. C.C.I.I.; 6) ordinava la pubblicazione del decreto di ammissione e la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., richiamato dall'art. 47 3° c. C.C.I.I.
- Con decreto emesso in data 19.07.2024, preso atto del parere favorevole del Commissario Giudiziale depositato in data 18.07.2024, il Tribunale autorizzava _____ a concedere un finanziamento socio ai sensi dell'art. 102 C.C.I.I. dell'importo di € 15.000,00 a _____, ed uno dell'importo di € 5.000,00 a _____ e queste ultime ad accettarlo, da destinarsi al versamento dell'ulteriore acconto delle spese di procedura; autorizzava altresì _____ ad accettare un finanziamento socio ai sensi dell'art. 102 C.C.I.I. dell'importo di € 22.000,00 dal signor _____ da destinarsi per € 17.000,00 al versamento dell'ulteriore acconto delle spese di procedura e per € 5.000,00 a spese processuali per l'avvio delle azioni di recupero dei crediti. Con informativa depositata in data 26.07.2024 il Commissario Giudiziale dava atto dell'intervenuto deposito integrale del fondo spese indicato nel decreto di ammissione da parte delle tre società.
 - Con decreto emesso in data 16.08.2024, il Tribunale prorogava le misure protettive concesse ad _____, _____ e _____ con efficacia erga omnes per la durata di ulteriori mesi sei decorrenti dalla scadenza del precedente termine (e, pertanto, sino al 12.12.2024).
 - Con decreto in data 21.09.2024 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza depositata dal Commissario Giudiziale in data 18.09.2024 e ritenute sussistenti i presupposti, prorogava sino al 14.10.2024 il termine per il deposito da parte del Commissario giudiziale della relazione prevista dall'art. 105 1° c. C.C.I.I., disponendone la trasmissione in copia al pubblico ministero e la comunicazione ai creditori con le modalità prescritte dall'art. 104 2° c. C.C.I.I.; fissava la nuova data iniziale del 29.11.2024 e la data finale del 19.12.2024 per l'espressione del voto dei creditori delle singole società e stabiliva che il Commissario giudiziale, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositasse in cancelleria e comunicasse ai creditori delle singole società, a tutte e tre le società debitrice e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107 3° c. e 105 5° c. C.C.I.I.
 - In data 14.10.2024 il Commissario Giudiziale avv. Federico Salerno depositava la propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105 C.C.I.I., allegando alla stessa le perizie redatte



dall'Arch. (la cui nomina era stata autorizzata dal Giudice Delegato con decreto in data 12.08.2024), all'esito della quale esprimeva parere negativo in merito alla prosecuzione del concordato, così testualmente esprimendosi: *“rilevato peraltro che dalle rettifiche operate non vi siano prospettive di soddisfacimento in favore dei creditori chirografari per le società*

e nemmeno nelle ipotesi più ottimistiche, ritiene che allo stato non vi siano i presupposti per la prosecuzione del Concordato di Gruppo, seppur ribadendo la bontà e interesse economico delle iniziative immobiliari e degli asset immobiliari posti alla base dei piani di e *”.*

- Con decreto emesso in data 28.10.2024 il Tribunale, vista la relazione ex art. 105 C.C.I.I. del Commissario Giudiziale e *“ritenuto che avendo la proposta concordataria depositata previsto il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura rispettivamente del 18% per* , *del 20% per* e *del 20% per* le considerazioni svolte dal Commissario Giudiziale denotano un'ipotesi di infattibilità del piano, e pertanto integrano la fattispecie prevista dall'art. 106 C.C.I.I., 2° c., ultima parte, C.C.I.I.”, fissava per la comparizione delle parti i sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 2° c. e 40 C.C.I.I. l'udienza del 13.11.2024, ore 11.15, onerando il Commissario Giudiziale della comunicazione del decreto alle società debitrici istanti e a tutti i creditori (in particolare a quelli che avevano proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale) e la Cancelleria della trasmissione del decreto e della relazione del Commissario Giudiziale al Pubblico Ministero per consentirne la partecipazione all'udienza e l'esercizio delle funzioni di competenza, e assegnando a tutte le parti termine sino al 04.11.2024 per il deposito di memorie difensive e al Commissario Giudiziale termine sino all'11.11.2024 per integrazione del parere alla luce delle memorie depositate.
- Le società ricorrenti depositavano in data 05.11.2024 (a seguito di proroga del termine originario concesso dal Tribunale con decreto in data 29.10.2024) memoria integrativa alla quale allegavano i Piani delle tre società integrati alla luce delle modifiche apportate dal Commissario Giudiziale.
- In data 11.11.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio parere sulla proposta integrativa depositata dalle debitrici, rilevando che *“La proposta così integrata e rettificata che, secondo la previsione delle ricorrenti, prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati capienti e il pagamento parziale dei creditori chirografari, per tutte e tre le società, anche nel “worst case”, può ritenersi, da una prima analisi, astrattamente idonea a essere sottoposta al ceto creditorio, ritenendo lo scrivente fattibile e ragionevole che le tre società possano realisticamente essere in grado di soddisfare almeno in parte il ceto chirografario (a differenza di quanto previsto nella proposta originaria).”.*
- In data 11.11.2024 il creditore depositava due istanze di apertura della liquidazione giudiziale rispettivamente nei confronti di e di



- All'udienza del 13.11.2024, alla presenza dei difensori e degli advisors delle società ricorrenti, del commissario giudiziale Avv. Federico Salerno e dei difensori dei creditori _____, _____ e _____ i difensori delle ricorrenti illustravano il contenuto della nuova proposta concordataria, evidenziando come la stessa avesse recepito i rilievi del commissario giudiziale; i procuratori delle parti creditrici evidenziavano di non aver potuto prendere visione della nuova proposta, e di non essere pertanto in grado di formulare osservazioni alla stessa; la difesa delle società ricorrenti chiedeva termine per replicare alle istanze di liquidazione giudiziale depositate da _____, il Commissario Giudiziale si riportava alla relazione già depositata ribadendo le criticità rilevate con riferimento alla proposta originaria. Quanto alla nuova proposta, rilevava di aver già proceduto ad un esame preliminare peraltro solo parziale e che tale proposta, basandosi su contratti già stipulati che dovrebbero garantire un maggior soddisfacimento dei creditori chirografari, appariva maggiormente realizzabile, evidenziando in ogni caso il carattere inevitabilmente aleatorio dei giudizi, in particolare delle azioni di responsabilità, previste nella proposta. Richiesto dal Tribunale il Commissario riferiva che i files Excel consegnati e posti alla base dei piani industriali presentavano, in alcuni casi, somme e importi inseriti manualmente e non tramite le formule Excel, cosicché i risultati erano stati difformi da quelli che sarebbero stati generati dal foglio di calcolo applicando le formule ivi inserite. Sul punto, la difesa delle ricorrenti replicava che non poteva ravvisarsi malafede alcuna, atteso che i predetti files Excel non erano parte integrante della contabilità obbligatoria, rispetto alla cui tenuta e regolarità il Commissario Giudiziale non aveva svolto rilievi.
- Il Tribunale, trattenuta la causa in riserva, con decreto emesso in data 18.11.2024 assegnava al Commissario Giudiziale termine sino al 02.12.2024 per il deposito di relazione integrativa *“in cui lo stesso dia conto analiticamente e dettagliatamente delle interpolazioni rinvenute nei conteggi forniti dalle società, specificando minuziosamente come le medesime abbiano impattato rispetto alla contabilità poi ricostruita dallo stesso Commissario (a chiarimento di quanto già dichiarato dallo stesso Commissario Giudiziale alle pagine 46 e 47 della relazione depositata)”*; assegnava successivo termine alle società ricorrenti _____, _____ e _____ sino al 12.12.2024 per replicare sia alla predetta relazione del Commissario Giudiziale, sia per controdedurre in merito alle istanze di liquidazione giudiziale depositate dalla creditrice _____ nei confronti rispettivamente di _____ e _____; autorizzava la visibilità del fascicolo ai creditori _____, _____ e _____ che ne avevano fatto espressa richiesta; assegnava a tutti i creditori termine sino al 12.12.2024 per il deposito di memorie sul contenuto delle relazioni depositate dal Commissario Giudiziale in data 05.11.2024 e 11.11.2024 e su quella delegata nello stesso decreto; fissava per la discussione l'udienza del 18.12.2024, ore 09.30, con le modalità della trattazione scritta, assegnando al Pubblico Ministero,



- al Commissario Giudiziale, alle società debitrice e ai creditori termine sino al 16.12.2024 per il deposito di note di udienza, riservando successivamente alla celebrazione dell'udienza cartolare sopra indicata la decisione in merito a tutte le istanze formulate.
- Nelle more della celebrazione dell'udienza cartolare, il Commissario Giudiziale depositava, in data 02.12.2024, relazione integrativa in risposta al quesito demandatogli dal Tribunale con il decreto del 18.11.2024, nella quale reiterava le censure mosse già in sede di relazione ex art. 105 C.C.I.I. ai Piani originariamente depositati dalle società ricorrenti, sottolineando alcuni dei profili in essa evidenziati come potenzialmente riconducibili all'alveo della casistica di cui all'art. 106 C.C.I.I.
 - Le società ricorrenti depositavano a loro volta memoria difensiva in data 11.12.2024 nella quale, rispondendo a tutte le censure svolte dal Commissario nella relazione integrativa, ne eccepivano la tardività e in ogni caso l'inammissibilità in quanto non oggetto dello specifico quesito demandato dal Tribunale e ne chiedevano in ogni caso il rigetto, insistendo per la prosecuzione della procedura concordataria. Nella memoria in esame le società prendevano altresì posizione sulle istanze di fallimento avanzate nei loro confronti da _____, chiedendone la reiezione.
 - Si costituivano inoltre nel presente procedimento unitario i creditori _____ (con note udienza depositate in data 18.12.2024), _____ (con note di udienza depositate in data 16.12.2024), _____ (con note di udienza depositate in data 16.12.2024), _____ e _____ (creditori privilegiati non votanti, con note di udienza 16.12.2024), _____ (con note di udienza depositate in data 16.12.2024), _____ (con note di udienza depositate in data 13.12.2024), _____ (con note di udienza depositate in data 13.12.2024): tutti i predetti creditori chiedevano disporsi la prosecuzione della procedura, ritenendola più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e ritenendo in ogni caso i Piani aggiornati idonei a superare le contestazioni del Commissario Giudiziale
 - Con note di udienza depositate in data 16.12.2024, invece, il creditore _____ insisteva per la revoca del concordato e la dichiarazione apertura liquidazione giudiziale _____ e _____ Analogamente, con note in pari data, faceva il creditore _____, il quale chiedeva dichiararsi la liquidazione giudiziale di tutte e tre le società.
 - Instavano, infine, per la revoca del concordato di gruppo anche la creditrice _____ (con note udienza depositate il 14.12.2024) e il creditore _____ (con note di udienza depositate in data 11.12.2024).
 - Da ultimo, in data 07.01.2025 il Pubblico Ministero depositava istanza di revoca dell'ammissione al concordato preventivo di gruppo e di conseguente apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tutte e tre le società ricorrenti.



- Il Tribunale ha assunto la presente decisione nella camera di consiglio del 23.12.2024.

RITENUTO IN DIRITTO

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che del tutto prive di pregio sono le eccezioni sollevate dalle società ricorrenti nella memoria depositata in data 11.12.2024 in ordine: a) al mancato accertamento da parte del Commissario Giudiziale dei fatti integranti le fattispecie di revoca di cui all'art. 106 1° c. C.C.I.I. nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. (e alla mancata qualificazione dei predetti fatti ai sensi della citata norma), e all'assenza di poteri di rilievo d'ufficio dei medesimi fatti da parte del Tribunale; b) all'estraneità dei rilievi mossi dal Commissario Giudiziale nella relazione da ultimo depositata rispetto al contenuto del decreto del Tribunale del 18.11.2024, che avrebbe limitato l'ambito di indagine alle sole interpolazioni contenute nei files Excel trasmessi dagli advisors della società al Commissario Giudiziale medesimo.

In tal senso, il Tribunale evidenzia che il procedimento si trova, al momento, nella fase di decisione in merito alla sussistenza dei presupposti per la revoca del concordato di gruppo, sia di quelli indicati nel 1° che di quelli indicati nel 2° comma. Il thema decidendum involge pertanto entrambe le fattispecie normative e non è in alcun modo limitato dal tenore del decreto del Tribunale del 18.11.2024, che si è limitata a chiedere al Commissario Giudiziale chiarimenti specifici su un punto, senza peraltro escludere – come non sarebbe stato peraltro possibile atteso il chiaro dettato normativo – in capo al Commissario medesimo il potere-dovere di segnalare altri fatti rilevanti ai sensi del 1° comma dell'art. 106 C.C.I.I. Sotto questo profilo non può non rilevarsi, da un lato, come il potere-dovere di accertamento dei fatti rilevanti attribuito al Commissario Giudiziale ex art. 106 1° c. C.C.I.I. non si esaurisca con il deposito della relazione ex art. 105 C.C.I.I., dovendo il Commissario effettuare detto rilievo in ogni momento anche successivo laddove venga a conoscenza dei predetti fatti o si convinca della loro rilevanza ai fini della citata norma. Il Commissario Giudiziale è organo della procedura concordataria, non è parte e pertanto non soggiace a decadenze di ogni genere, essendo il suo ruolo quello di garantire in ogni momento la legalità della procedura e la sussistenza delle condizioni di prosecuzione della stessa, effettuando al Tribunale le opportune segnalazioni laddove dette condizioni in ogni momento dovessero venire meno. Per altro verso, non spetta al Commissario Giudiziale la qualificazione giuridica dei fatti accertati, ben potendo lo stesso limitarsi ad esporli lasciando al Tribunale, unico organo competente ad effettuare detta qualificazione, la valutazione circa la riconducibilità o meno dei medesimi nella fattispecie di revoca di cui all'art. 106 C.C.I.I. Da ultimo, il Tribunale, quale organo deputato al controllo di legittimità permanente sulla procedura, ben può rilevare d'ufficio, dalla lettura delle informative e degli atti del Commissario Giudiziale, l'esistenza di atti rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 C.C.I.I. pur in assenza di espressa segnalazione da parte del Commissario medesimo in merito alla loro rilevanza ai fini della revoca.



Fatta questa premessa, il Tribunale rileva come tutti i fatti oggetto di attenzione e di approfondimento da parte del Commissario Giudiziale nella relazione integrativa depositata in data 02.12.2024 fossero invero già stati riportati nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. depositata, pur se agli stessi il Commissario Giudiziale non aveva attribuito espressamente rilevanza ai fini dell'art. 106 1° c. C.C.I.I. Ciò non toglie che il Commissario tali fatti aveva puntualmente accertato e che, come detto, la qualificazione giuridica dei medesimi compete al Tribunale. Su detti fatti il contraddittorio risulta in ogni caso perfettamente integrato, avendo le società ricorrenti potuto interloquire sia in replica alla relazione ex art. 105 C.C.I.I. sia in replica alla relazione da ultimo depositata nella prospettiva dell'art. 106 1° c. C.C.I.I.

Quanto al contenuto della revoca prevista e disciplinata dall'art. 106 1° c. C.C.I.I. occorre rilevare che – in assenza di giurisprudenza specifica sulla norma in questione, essendo il Codice della Crisi entrato in vigore solo da due anni – occorre fare riferimento, al fine dell'individuazione delle fattispecie rilevanti sotto questo profilo, alla giurisprudenza consolidata formatasi sull'art. 173 L. Fall., di cui l'art. 106 C.C.I.I. costituisce la trasposizione quasi integrale nel nuovo Codice.

Orbene, sotto tale profilo, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato il principio per cui nel concetto di fatto/atto in frode idoneo a costituire causa di revoca dell'ammissione al concordato non rientrano solo quelli posti deliberatamente in essere dalla società debitrice per occultare ai creditori la propria situazione reale (ivi comprese le fattispecie tipiche indicate dal legislatore di doloso incremento dell'attivo,...) bensì ogni comportamento, anche di natura omissiva, che abbia determinato una incompletezza di informazioni tale da rendere inidoneo il piano e la proposta presentati a consentire ai creditori di esprimere un voto informato: ogni comportamento, quindi, munito anche solo potenzialmente di idoneità decettiva. Con la sentenza n. 12115 del 13.04.2022 (ma, nello stesso senso, anche Cass. 23.05.2022 n. 1702) la Suprema Corte ha espresso i principi cardine interpretativi ai fini della valutazione degli atti in frode ai creditori in sede di concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 L. Fall. Secondo la Suprema Corte, *"... i fatti taciuti ai creditori, esposti in maniera non adeguata e compiuta quando hanno valenza anche solo potenzialmente decettiva comportano la revoca dell'ammissione al concordato preventivo a prescindere sia dal concreto pregiudizio loro arrecato, sia dalla dolosa preordinazione, essendo sufficiente la semplice consapevolezza o volontarietà della condotta"*. Ciò che rileva, ai fini della revoca, è che si tratti di fatti "accertati" dal commissario giudiziale - con la precisazione che rientrano in tale categoria non solo quelli "scoperti", perché ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati - e che gli stessi siano potenzialmente idonei a pregiudicare il c.d. consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come indicate nella proposta concordataria.

La Suprema Corte ha altresì precisato che l'istituto della revoca degli atti in frode *"è volto a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali "ravvedimenti*



postumi" del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali?": in tal senso, Cass. Civ. Sez. I 11.08.2021 n. 22663), "... che quindi copre non solo l'area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche - si ribadisce ancora una volta - quelle «dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata". In particolare, la Corte ha ritenuto che la categoria degli "altri atti di frode" non comprenda i comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma soltanto la condotta del proponente il concordato volta ad occultare detti comportamenti in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzandone il giudizio, così da escludere la configurabilità della frode con riferimento a condotte chiaramente individuate e rese note ai creditori attraverso la domanda di concordato (in questi termini gli atti di frode non sono gli interventi sul patrimonio del debitore ma il loro occultamento da parte del proponente il concordato) . Rilevanti, a questo senso, sono non soltanto i fatti del tutto pretermessi dal debitore ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta di concordato e nei suoi allegati. La Corte ravvisa infatti tale condotta decettiva allorché "i fatti rilevanti sottaciuti o non adeguatamente esposti nella loro gravità nella proposta, con lo specifico riferimento alla artificiosa sottovalutazione delle operazioni indicate, esposte senza fare riferimento a fatti rilevanti, nell'omessa indicazione dei soggetti, persone fisiche, coinvolti nelle operazioni e nei cui confronti si sarebbe potuto agire per il recupero" (Cass. n. 9050/2014; Cass. n. 16856/2018).

Anche la giurisprudenza di merito ha osservato che sussistono condotte rilevanti ai sensi dell'art. 173 L.F. quando pur non essendo sottaciute determinate circostanze, delle stesse viene fornita notizia generica senza adeguata descrizione dei fatti rilevanti a corredo.

Nelle sentenze citate, la giurisprudenza ha quindi anche affermato il principio per cui tali condotte devono essere valutate al momento della presentazione del Piano, concretandosi in quel momento l'effetto decettivo, non rilevando in tal senso il deposito da parte della debitrice, successivo ai rilievi effettuati dal Commissario, di proposte integrative che tengano conto dei rilievi mossi eliminando le lacune informative e, addirittura, non rilevando l'eventuale voto favorevole espresso dai creditori che non impedirebbe comunque il rigetto successivo della domanda di omologazione, una volta rilevate le condotte decettive. Con sentenza 26.06.2014, n. 14552, la Corte di Cassazione ha addirittura stabilito che la scoperta di atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 L. Fall. anche nell'ipotesi in cui i creditori lo abbiano consapevolmente approvato.

Applicando i principi normativi e giurisprudenziali esaminati alla presente fattispecie, occorre rilevare che il Commissario Giudiziale, nella relazione depositata in ottemperanza dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo all'esito dell'udienza di discussione in merito alla ipotesi di revoca del concordato di gruppo ha evidenziato che, per quanto riguarda specificamente la posizione di e specificamente con



riferimento all'ipotesi di revoca prevista dall'art. 106 1° comma C.C.I.I., e cioè all'esistenza di atti in frode o comunque idonei a fornire una falsa rappresentazione ai creditori della realtà societaria, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione, la stessa, per effetto dell'errata contabilizzazione ed indicazione delle poste attive nel Piano, ha determinato sostanzialmente un incremento fittizio dell'attivo di notevole entità quantificabile in circa un milione di euro.

Le censure mosse dal Commissario Giudiziale rilevano certamente, almeno in parte, ai fini della revoca dell'ammissione di _____ al concordato di gruppo ai sensi dell'art. 106 1° c. C.C.I.I.

Vanno preliminarmente esaminate due segnalazioni del Commissario Giudiziale che, sebbene indicative di significativa trascuratezza da parte della società debitrice nella predisposizione della proposta e del Piano, a giudizio del Tribunale non integrano condotte rilevanti ai sensi dell'art. 106 1° c. C.C.I.I.

Il Commissario Giudiziale ha in particolare rilevato che nei Fogli Excel consegnatigli è stata indebitamente duplicata la voce ricavi relativa al _____ – Sviluppo L1-L2 nella quale risulta indicato l'importo di euro 677.687,00 al posto di quello corretto di euro 338.843,64. La società ricorrente si è difesa ammettendo pacificamente che detto importo sarebbe stato erroneamente duplicato in fase di formazione dei conteggi in vista dell'elaborazione del Piano, ma che esso non si sarebbe poi riflesso nel Piano medesimo, che ha riportato invece il valore del compendio come stimato dall'Ing.

(all. 1 al Piano), che di tale errata duplicazione non ha tenuto conto. Inoltre _____ ha rilevato che tale errore sarebbe macroscopico, e in quanto tale, del tutto inidoneo a determinare un pregiudizio e a trarre in inganno i creditori. Ritene il Tribunale che le difese svolte sul punto dalle debtrici siano corrette. Ad una analisi attenta, infatti, la sommatoria delle voci del Foglio Excel relative al compendio di _____ e ai relativi ricavi (specificamente: _____ per euro 935.000,00; Sviluppo L1-L2 per euro 677.687,00; Sviluppo L3-4 per euro 309.609,00; Sviluppo L5.6-7-8 per euro 213.844,00) fornisce un valore finale di euro 2.136.140,00. Sottraendo a tale valore l'importo di euro 338.843,64 (indebitamente duplicato nella voce Sviluppo L1-2), l'importo finale si riduce ad euro 1.797.296,64, che è sostanzialmente in linea con quello indicato dall'Ing. _____ nella perizia allegata al Piano (euro 1.450.000,00 già svalutato del 20%, corrispondente al prezzo pieno di euro 1.812.000,00). Nel Piano e nella proposta depositata gli immobili di _____ sono stati appostati nell'attivo concordatario per un importo pari ad euro 1.450.000,00 come indicati dal perito, quindi senza tener conto dell'indebita duplicazione contenuta nei Fogli Excel.

Analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riferimento all'incremento dell'attivo per euro 50.000,00 in relazione all'operazione riguardante l'immobile di _____. Il Commissario Giudiziale ha evidenziato che nei Fogli Excel consegnatigli vi è stata indicazione dell'importo di euro 500.000,00 per il valore del bene, superiore al suo valore effettivo come indicato nell'Assumption n. 2 di 3 del Piano (pari ad euro 450.000,00) e nella Proposta (pari ad euro 430.000,00). In entrambi i casi, l'errore risulta contenuto unicamente nei Fogli Excel ad uso interno ed è pertanto privo della portata decettiva necessaria



per ritenerlo configurabile come atto in frode. In merito a tale operazione, peraltro, sia nella Proposta che nel Piano viene spiegato in modo chiaro che il bene in questione è tuttora di proprietà di terzi in forza di contratto preliminare stipulato nel 2015, mai trascritto, e che vi sono però accordi specifici, documentati dalla lettera di intenti prodotta in atti (doc. 75), con gli eredi dell'originaria promissaria alienante, per la stipulazione del contratto di cessione dell'area. La società (come confermato dal Commissario Giudiziale) ha dato espressamente atto di avere già interamente versato il prezzo di acquisto. In questo contesto il Tribunale rileva che non appare corretta l'appostazione dell'importo di euro 430.000,00 nella voce "Rimanenze", dovendo lo stesso piuttosto essere classificato come mero credito in relazione al quale dovrebbe porsi una valutazione di carattere prudenziale in ordine all'effettiva realizzabilità con l'eventuale appostazione di idoneo fondo rischi. Tale circostanza, però, non rileva ai fini della revoca prevista ex art. 106 1° c. C.C.I.I. avendo la società adempiuto sotto tale profilo a tutti gli obblighi informativi nei confronti dei creditori.

Certamente incidenti sotto il profilo della revocabilità sono invece le ulteriori censure mosse dal Commissario Giudiziale, con riferimento ad entrambe le fattispecie di revoca previste dall'art. 106 C.C.I.I. Il Commissario Giudiziale ha infatti rilevato un altro elemento di incremento fittizio dell'attivo, costituito dall'indicazione nel rendiconto finanziario finale del Piano dell'importo di euro 420.000,00 iscritto come *"immobilizzazioni immateriali prezzo di realizzo disinvestimenti"*, poi riportata nel conto economico come sopravvenienza attiva. Il Commissario rileva altresì che *"la formula del conto economico (foglio "CE") rimanda al "Foglio Investimenti" con la descrizione delle azioni recuperatorie"*, ma che nel piano e nella proposta nulla si dice di detta azione, precisata solo a seguito delle richieste in tal senso del Commissario medesimo. La voce in esame in realtà corrisponderebbe al credito derivante dall'esercizio vittorioso di una potenziale azione recuperatoria, da svolgersi nei confronti della _____, la quale avrebbe ricevuto indebitamente il pagamento di un anticipo soci effettuato dal socio _____ (su indicazione dello stesso), e quindi sarebbe tenuta alla restituzione ad _____ di tale somma. Sotto questo profilo il tribunale evidenzia in primo luogo che l'appostazione di tale importo effettuata nel rendiconto allegato al Piano come *"immobilizzazioni immateriali"* e nel conto economico come *"sopravvenienza attiva"* è certamente ingannevole, perché l'immobilizzazione immateriale, così come la sopravvenienza attiva, è un bene esistente nell'attivo societario, che va pertanto semplicemente liquidato, ma è un bene esistente. Diversamente, un credito, quale è effettivamente quello per cui si discute, non è un bene esistente, ma integra un'aspettativa che non è realizzabile con certezza. La realizzazione del credito, infatti, dipende da un lato dalla fondatezza delle eventuali ragioni opposte dall'asserito debitore, che vanno quindi valutate ed esaminate correttamente (mentre nel Piano di tali controdeduzioni non vi è traccia non essendo menzionata nemmeno la potenziale azione), dall'altro dalla capienza patrimoniale effettiva del debitore medesimo, perché è evidente che il debitore, anche laddove il credito fosse certo e non contestato, potrebbe non essere assolutamente in grado di pagarlo, con la conseguenza che l'attivo concordatario



finirebbe col contenere una previsione di realizzo inesistente. Costituisce applicazione degli ordinari principi prudenziali quella per cui in caso di iscrizione nell'attivo concordatario di un credito litigioso o di difficile o dubbia realizzazione si rende necessaria l'appostazione di un fondo rischi di importo pari all'intera somma vantata a credito. Se tale appostazione non è possibile il credito deve essere interamente svalutato per rendere il piano sostenibile.

Nella fattispecie, come detto, _____ non ha nemmeno appostato correttamente l'importo di euro 420.000,00, non qualificandolo (e conseguentemente trattandolo) come credito (tanto più in quanto litigioso o di dubbio realizzo), bensì indicandolo come immobilizzazione immateriale, e senza operare sulla medesima alcuna svalutazione prudenziale. Inoltre, differentemente da quanto avvenuto per l'immobile di _____ di cui si è detto, allorché la società ricorrente ha correttamente informato i creditori dell'esatta situazione, nel caso di specie non si rinviene, né nella Proposta né nel Piano, alcuna segnalazione in merito alla natura di tale "immobilizzazione immateriale" – "sopravvenienza attiva" non essendo indicata l'azione recuperatoria sopra descritta, emersa solo a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte del Commissario Giudiziale.

Deve in più rilevarsi che in questo caso, come risulta dalla relazione integrativa del Commissario Giudiziale depositata in data 02.12.2024 _____ (la pretesa debitrice) è una società totalmente incapiente, per cui le possibilità di recupero del credito di euro 420.000,00 iscritto da _____ come immobilizzazione materiale sono assolutamente minime se non nulle. E inoltre la recuperabilità è dubbia anche in relazione alle ragioni addotte da _____ a sostegno del proprio credito, e cioè per l'asserita rivendicazione di una somma versata a titolo di restituzione di un finanziamento effettuato dal socio finanziatore _____ : questa causale non appare assolutamente chiara e non risultano documentate adeguatamente le ragioni per le quali l'eventuale azione giudiziale dovrebbe essere certamente accolta. Si tratta, pertanto, nuovamente, di un'appostazione che determina l'apparenza di un attivo maggiore di quello effettivo.

Si evidenzia, peraltro, che il Commissario Giudiziale aveva accertato detto fatto già nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. laddove, a pag. 78, si legge *"euro 420.000,00 per sopravvenienze attive relativamente al finanziamento soci restituito al signor _____ . La Debitrice ritiene che detta somma sia stata versata indebitamente alla società seppur con la causale di restituzione finanziamento soci _____ Dalle verifiche effettuate dallo scrivente, è emerso che detto finanziamento risulta già rimborsato nell'anno 2022 come indicato nel bilancio al 31 dicembre 2022 e nota integrativa e, pertanto, detta posta è stata svalutata integralmente, non ritenendola esigibile, anche tenuto conto, come anzidetto, che la società _____ non risulterebbe solvibile ed in grado di restituire la somma percepita (lo stesso dicasi per il signor _____"*. Per effetto di tale accertamento il Commissario Giudiziale aveva provveduto alla svalutazione integrale del credito.

Deve infine essere rilevato che, nonostante i rilievi del Commissario Giudiziale, anche nel Piano Integrativo depositato dalle ricorrenti la posta relativa al credito nei confronti di _____ pari ad _____



euro 420.000,00, è rimasta immutata, non è stato cioè tenuto conto in alcun modo dei rilievi mossi dal Commissario. Il credito è rimasto indicato al medesimo modo e nel medesimo importo, senza la previsione di idoneo fondo rischi di copertura. Questo significa che il vizio originario si è trasferito anche sulla proposta integrativa, che, sebbene ora accompagnata dalla descrizione della causale in origine mancante, costituisce comunque rappresentazione scorretta (e comunque irrimediabilmente tardiva) di un attivo verosimilmente irrealizzabile.

L'indicazione della voce di attivo sopra descritta integra pertanto fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 106 1° c. C.C.I.I.

Il Commissario Giudiziale ha poi rilevato che, oltre all'incremento fittizio dell'attivo appena esaminato, la società ricorrente ha praticato una sottovalutazione del passivo, molto consistente. Sotto tale profilo, deve ritenersi che sebbene la rappresentazione di un passivo ridotto non rientri fra le ipotesi tipiche elencate nel 1° comma dell'art. 106 C.C.I.I., in ogni caso essa assume comunque rilevanza nella categoria degli *"altri atti in frode"*, avendo l'effetto indiretto di determinare un incremento delle potenzialità di soddisfacimento dell'attivo concordatario.

Il dato emergeva già in modo evidente nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. depositata in data 14.10.2024, dove, a pag. 85, si legge che *"Quanto al passivo concordatario, sulla base del laborioso lavoro di ricostruzione della contabilità, come già sopra evidenziato e alla luce delle precisazioni di credito pervenute, lo scrivente segnala che da un passivo di euro 18.620.270,00 (al netto delle caparre ricevute per euro 1.410.000,00), comprensivo delle prededuzioni, ha rilevato un passivo per euro 23.845.915,00 (comprensivi di euro 280.000,00 calcolati dallo scrivente – e non quantificati nel piano dalla Debitrice - per interessi maturandi in favore dei Creditori ipotecari), oltre a euro 220.000,00 per interessi legali da corrispondere ai Creditori privilegiati (non quantificati dalla Debitrice sia nella proposta che nel piano) e così in totale euro 24.065.915,00, portando ad un fabbisogno, comprensivo di interessi futuri, di euro 10.952.732,00."* In particolare, il Commissario Giudiziale aveva rilevato *"Quanto ai debiti erariali (imposte dirette, indirette e IMU), nell'elenco delle passività erano indicati per euro 512.716,00. Lo scrivente ha sollecitato la trasmissione del dato puntuale tramite l'estrazione dei ruoli ed in data 27 settembre 2024 è pervenuta la documentazione richiesta e la posizione è passata da euro 512.716,00 a euro 1.469.084,00, ivi compreso l'accantonamento prudenziale di euro 200.000,00"* e, quanto agli interessi per i crediti privilegiati, *"...che nella proposta e nel piano non erano stati calcolati gli interessi maturandi in favore dei Creditori privilegiati dalla domanda di Concordato Preventivo e sino all'effettivo riparto che, pertanto, sono stati prudenzialmente quantificati in euro 220.000,00 e non sono stati calcolati gli interessi passivi sui privilegi immobiliari prudenzialmente quantificati in euro 280.000,00, per un totale complessivo di euro 500.000,00"*.

In particolare, i debiti erariali indicati nel piano originario in euro 901.176,00 risultavano nettamente inferiori a quelli effettivamente ricavati dall'esame (difficoltoso atteso lo stato della contabilità messa a disposizione dalle ricorrenti) del Commissario Giudiziale. si è difesa dicendo che la difficoltà di accertamento è dipesa dal tempo stretto per l'elaborazione del piano, di soli 60 giorni previsti dalla legge. E' evidente che la circostanza non può certo essere utilizzata come esimente, perché nel Piano



non vi è alcuna evidenza della possibilità che i debiti erariali fossero superiori a quelli esposti e tuttora in fase di accertamento, e certamente la società era a conoscenza di tale circostanza che avrebbe dovuto allegare. Parimenti, non appare giustificato il mancato conteggio degli interessi sui crediti privilegiati, il cui effetto è stato solo un'indebita riduzione del passivo con conseguente incremento delle potenzialità soddisfatorie dell'attivo.

Deve nuovamente rilevarsi in proposito che la Suprema Corte, con la sentenza 11.08.2021 m. 22663 si è pronunciata in ordine al momento in cui va valutata la ricorrenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 L. Fall. Nel caso esaminato, molto simile a quello oggi in contestazione, il commissario giudiziale aveva accertato la sussistenza di atti di frode ex art. 173, 1° c., L. Fall., – consistenti nell'omessa indicazione di alcuni debiti – in relazione alla proposta di concordato preventivo originariamente presentata dal debitore, successivamente modificata con una proposta integrativa, nella quale venivano rese note le omissioni denunciate dal commissario giudiziale, depositata prima dell'apertura del subprocedimento ex art. 173 L. Fall. Al riguardo, la Corte – ritenuto preliminarmente che l'eventuale proposta modificativa di concordato, che sia intervenuta successivamente all'incardinamento del subprocedimento di revoca ex art. 173 l.f. possa essere esaminata dal tribunale nell'ambito del predetto subprocedimento – ha tuttavia distinto l'ipotesi in cui la denuncia del commissario giudiziale abbia ad oggetto la commissione da parte del debitore ammesso alla procedura concordataria di una delle condotte di cui al primo comma dell'art. 173 L. Fall. (e cioè gli atti di occultamento ovvero di dissimulazione dell'attivo ovvero del passivo ovvero di altri atti fraudolentemente diretti a rendere non intellegibile la proposta concordataria ai creditori) da quella in cui essa si fondi sulla carenza, anche sopravvenuta, di uno dei presupposti di ammissione della proposta alla procedura concordataria ai sensi del terzo comma dell'art. 173 L. Fall. Nel primo caso, *«la successiva modifica della proposta – anche se volta (...) al ripristino dell'esattezza descrittiva dell'attivo e del passivo oggetto della proposta concordataria – non rileva per escludere comunque la commissione di atti in frode, consapevolmente adottati dal debitore per dissimulare la sua situazione patrimoniale e finanziaria e scoperti dal commissario giudiziale dopo il provvedimento di ammissione alla procedura, atti di per sé idonei a legittimare la richiesta di revoca del concordato»*. Nel secondo caso, invece, la modifica della proposta concordataria, presentata nei limiti temporali di cui all'art. 172, comma 2, L. Fall. *«potrà aver rilievo per la valutazione di fondatezza della domanda di revoca del concordato, posto che in tal caso tale domanda non si basa sull'accertamento della fraudolenza del comportamento adottato dal debitore ammesso alla procedura ma sul diverso profilo dell'accertamento di un requisito ammissivo della proposta»*.

Nel caso di specie, come si è visto, l'omessa indicazione dei debiti è stata accertata nella relazione del Commissario Giudiziale ex art. 105 C.C.I.I. dopo il deposito del Piano e della proposta da parte della società, che l'ha recepita nella nuova proposta senza però che questa abbia fatto venire meno l'omissione potenzialmente decettiva contenuta nella proposta originaria della quale si discute in questa sede. Senza i rilievi del Commissario Giudiziale, avrebbe proposto al voto dei creditori un piano



assolutamente falsato con un passivo notevolmente inferiore a quello effettivo, ed infatti, a seguito delle correzioni apportate dal Commissario Giudiziale, la proposta di pagamento ai creditori è risultata irrealizzabile.

Inoltre il Commissario Giudiziale ha rilevato anche l'esistenza di debiti nettamente superiori (per euro 2.486.006,62) nei confronti del comune di _____, debiti articolatamente contestati dalle società ricorrenti ma ribaditi dal Comune nella memoria depositata in data 11.12.2024, nella quale anzi l'ente territoriale li ha ulteriormente precisati al rialzo. Si tratta, di tutta evidenza, di crediti rivendicati, seppur contestati, in relazione ai quali dovrebbe prudenzialmente essere previsto l'integrale soddisfacimento, nella fattispecie invece escluso.

In ogni caso si rende necessaria un'ulteriore valutazione, dal momento che il Comune di _____, costituendosi nel presente procedimento, con memoria depositata in data 11.12.2024, dopo aver preso visione degli atti, dopo aver ribadito le proprie ragioni di credito, ha anche eccepito come l'intera operazione in essere nel Comune di _____ e cui fa riferimento il Piano concordatario di _____

sia, ad oggi, stata elaborata senza il previo concerto del Comune medesimo. Più specificamente, si legge nella memoria del Comune che *“Per quanto concerne il cuore del piano concordatario, imperniato sulla potenziale redditività derivante dalla c.d. “operazione _____”, va immediatamente rilevata l’assoluta indeterminatezza del progetto e relativo business plan che sconta l’assenza di qualsivoglia preliminare interlocuzione con l’Ente Pubblico, cui spetta l’indispensabile giudizio di fattibilità e relativo benessere, previo esame non solo della conformità della proposta allo Strumento Urbanistico, ma anche delle garanzie. A tale riguardo, va riferito che non v’è traccia al Protocollo Comunale né di proposte, né di comunicazioni in tal senso riferibili ad _____ ovvero ad altre società del Gruppo e men che meno a _____ che mai ha intrapreso alcuna preliminare negoziazione con l’Ente. Non senza considerare che tale negoziazione dovrebbe, comunque, coinvolgere gli altri attori solidalmente obbligati. Su tali premesse è, del tutto evidente che, al momento, tale operazione – dalla quale dipende la realizzazione dell’attivo - difetta dell’assenso di un indispensabile interlocutore.”*. La società ricorrente, sul punto, non si è difesa nelle note di udienza depositate, limitandosi a contestare l'ammontare dei crediti come conteggiati dal Comune di _____ ma nulla dicendo in merito alla contestata mancanza di interlocuzione con il Comune che, in quanto non contestata, rende a monte, infattibile completamente, non solo il Piano originario ma anche quello integrativo depositato da _____. Nel Piano depositato in data 24.04.2024, con riferimento all'operazione di _____, non vi è alcun accenno al fatto che manchino le autorizzazioni amministrative del Comune per la realizzazione delle opere (si veda l'Assumption 3 di 3 a pag. 29 del Piano), e tale lacuna appare davvero decisiva integrando chiaramente l'omissione di un'informazione ai creditori vitale per la comprensione da parte dei medesimi delle potenzialità di effettiva realizzazione del concordato.

Il Tribunale rileva tra l'altro che quanto segnalato dal Comune di _____ trova perfetto e puntuale riscontro nella relazione peritale depositata dal Commissario Giudiziale in allegato alla relazione ex art.



105 C.C.I.I., a firma dell'Arch.

nella quale testualmente si legge che “Da un sopralluogo presso l'ufficio tecnico del Comune di si sono riscontrate le seguenti situazioni: 1. il planivolumetrico approvato dal Comune non corrisponde al planivolumetrico allegato al progetto inserito nel Business Plan; 2. visto il nuovo planivolumetrico si dovrà predisporre un progetto in variante per le opere urbanistiche da convenzionare con il Comune di 3. ad oggi non è stata depositata alcuna richiesta di Autorizzazione Edilizia per la realizzazione del progetto allegato al Business Plan. Per poter realizzare gli edifici in progetto, si dovrà procedere in primo luogo alla sistemazione delle opere di urbanizzazione in funzione del nuovo planivolumetrico, a tale scopo e gli altri lottizzanti hanno dato incarico all'Ingegnere di predisporre il progetto definitivo generale relativo alle opere di urbanizzazione dell'intero comparto con le varie opere edilizie e tutta l'impiantistica... Inoltre l'ingegnere dovrà richiedere tutte le autorizzazioni sia al Comune di che ai vari enti e predisporre il progetto esecutivo con la documentazione necessaria per le varie gare d'appalto”. Allo stato, quindi, il business su cui si fonda l'operazione

è su cui è basato per gran parte l'attivo concordatario difetta del requisito essenziale costituito dalle necessarie autorizzazioni amministrative, in assenza delle quali l'opera appare assolutamente aleatoria.

Occorre poi considerare che il Comune di , nella memoria depositata in data 11.12.2024, ha anche rappresentato che l'inattendibilità del Piano presentato da risiederebbe anche in una palese sottovalutazione dei costi da parte della società proponente. Si legge, in particolare, nella memoria del Comune che “l'operazione ipotizzata da ai fini del realizzo dell'attivo non tenga in debita considerazione, valorizzandoli, i rischi del possibile incremento del passivo, derivanti dalla inesatta o incompleta esecuzione delle OO.UU, la cui realizzazione costituisce un elemento inscindibile del progetto. L'edificazione privata richiede, infatti, in re ipsa, la presenza di opere di urbanizzazione, in mancanza delle quali la trasformazione del territorio perde il suo naturale bilanciamento pubblicistico. Il rischio che la realizzazione di costruzioni private non sia accompagnata da un adeguato grado di progressione delle opere di urbanizzazione può comportare uno squilibrio potenzialmente foriero di un danno, destinato a ridimensionare l'attivo e aggravare il passivo.”. Di nuovo, i rilievi del Comune trovano puntuale riscontro nella perizia elaborata dal perito della procedura Arch. il quale, nell'esaminare il business plan dell'intervento previsto in Piano nell'ambito dell'operazione , ha rappresentato che in esso “i costi di costruzione per la realizzazione degli edifici è inferiore di circa il 10/12% ai costi attuali di mercato per quanto attiene le opere edili.”: una sottostima dei costi, quindi, che non trova alcuna giustificazione nel Piano, e che si riverbera inevitabilmente sulla reale rappresentazione del fabbisogno concordatario.

I rilievi che precedono inducono a ritenere assolutamente inattendibile l'operazione

come prospettata dalle società ricorrenti, e determini conseguentemente le condizioni per la revoca del concordato sia ai sensi del 1° comma dell'art. 106 C.C.I.I., non essendo stata menzionata da parte della società nei propri atti l'assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell'opera e non essendo pertanto stata fornita ai creditori un'informazione essenziale perché gli stessi potessero esprimere un voto consapevole, sia ai sensi del 2° comma della medesima norma, dal momento



che la mancanza delle autorizzazioni rende l'attivo indicato del tutto incerto, facendo venir meno la garanzia del soddisfacimento dei creditori come indicato nella Proposta. Peraltro, la grave lacuna non risulta essere stata colmata nemmeno nella proposta integrativa depositata in data 05.11.2024 dalle società ricorrenti, con la conseguenza che il giudizio negativo sul primo Piano si estende, inevitabilmente, anche al secondo.

Quindi per quanto riguarda ci sono elementi sufficienti per determinare la revoca dell'ammissione al concordato, sia ai sensi del 1° che del 2° comma dell'art. 106 C.C.I.I., avendo la società esposto attività insussistenti idonee a trarre in inganno i creditori e non risultando in ogni caso fattibile il Piano non essendoci prova dell'intervenuto rilascio delle autorizzazioni amministrative da parte del Comune di sul cui territorio dovrebbe essere effettuata l'operazione costituente uno degli asset principali su cui si fonda l'attivo concordatario di

Analoghe valutazioni possono farsi con riferimento alla posizione di per la quale, di nuovo, appaiono sussistere i presupposti per la revoca dell'ammissione della società al concordato di gruppo sia ai sensi del 1° che del 2° comma dell'art. 106 C.C.I.I.

Partendo in questo caso dal venir meno dei requisiti per l'ammissione come previsto al 2° comma dell'art. 106 C.C.I.I., è agevole rilevare che esso appare evidente sol se si consideri che gran parte dell'attivo concordatario di è rinvenibile dal recupero di crediti nei confronti di

a sua volta reso possibile dalla realizzazione del piano concordatario della prima che, come si è visto, appare invece del tutto sprovvisto dei requisiti minimi per ritenerlo sostenibile (a partire dai ricavi dell'operazione , su cui si è in precedenza ampiamente argomentato). Già nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. depositata dal Commissario Giudiziale in data 14.10.2024 si leggeva chiaramente che *"Preliminarmente, il Commissario Giudiziale, come evidente, rileva che il piano di*

'di seguito per brevità ') è direttamente dipendente dalle sorti della capogruppo e dalla , con la conseguenza che, avendo lo scrivente sopra evidenziato che la non è in grado, allo stato e secondo quanto sino a qui prospettato, di prevedere riparti in favore dei Creditori chirografari, il piano della stessa non può avere esito positivo. Lo scrivente, pertanto, si potrebbe limitare a dare atto che il piano di non è percorribile." E' pertanto evidente che, essendo rimasto non sanato anche nel Piano aggiornato il rilevato difetto di autorizzazioni amministrative, nuovamente la evidente assenza di certezze in merito alla fattibilità del medesimo si riflette sulle potenzialità di realizza dell'attivo di

In ogni caso, il Piano originario conteneva delle prospettazioni tali da indurre il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. depositata in data 14.10.2024, a ritenere insussistente ogni possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari di



Nella relazione integrativa depositata in data 02.12.2024 il Commissario Giudiziale ha analizzato anche la Proposta integrativa depositata dalle società ricorrenti in data 05.11.2024, con specifico riferimento alla posizione di _____, giungendo alla conclusione che *“dalle verifiche effettuate, come anzidetto, appostando i dovuti accantonamenti (necessari stante la predetta aleatorietà), non vi sarebbero previsioni di pagamento dei creditori chirografari, come già si era concluso nella relazione ex art. 105, comma 1, CCII.”* (pag. 30 relazione integrativa del 02.12.2024). A tali conclusioni il Commissario Giudiziale è pervenuto evidenziando che i rilievi già mossi in sede di relazione ex art. 105 C.C.I.I. (e pertanto puntualmente “accertati” dal Commissario Giudiziali nei tempi e nelle forme di legge) sono stati recepiti solo parzialmente dalla società debitrice nonostante la loro natura assorbente. In particolare:

- 1) Uno dei cespiti principale dell'attivo concordatario di _____ sarebbe costituito dai proventi dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicata nel Piano originario in euro 1.000.000,00. Il Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. aveva operato una svalutazione prudenziale con previsione di incasso dell'importo € 500.000,00, ma la società ricorrente, nel Piano integrativo depositato in data 05.11.2024, ha recepito solo parzialmente la svalutazione di tale posta, *“portandola a una previsione di € 750.000,00, e ciò, sia in ragione della polizza a garanzia dell'operato dell'organo gestorio e della responsabilità delle Società, sia in ragione del patrimonio dell'amministratore di fatto, sia in ragione dell'inadempimento della Società di Revisione (anche ai sensi dell'art. 25 octies CCII), sia in ragione delle condotte rilevate a carico di dipendente di _____”*. Il Commissario Giudiziale rileva però che mentre nella Proposta di Concordato aggiornata il valore dell'azione risarcitoria viene cautelativamente ridotto ad € 750.000,00, nel Piano aggiornato, in base al quale sono effettuati i conteggi ai fini del riparto dell'attivo ai creditori, esso rimane indicato in € 1.000.000,00 (con termine di riscossione al 2026). La debitrice, nella memoria depositata in data 11.12.2024, si è limitata a parlare di “refuso” con riferimento all'indicazione della posta in parola. Correttamente, però, il Commissario Giudiziale ha evidenziato che *“il maggior importo di € 1.000.000,00, è certamente rilevante ai fini della fattibilità del piano”*, atteso il modesto ammontare dell'attivo concordatario, con la conseguenza che il preteso “refuso” ha certamente portata decettiva nei confronti dei creditori ed è pertanto rilevante anche ai sensi del 1° comma dell'art. 106 C.C.I.I.

Il Tribunale rileva, sul punto, ancora, recependo le osservazioni in tal senso svolte dalla creditrice _____ nelle note di udienza depositate (con le quali ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di _____ e di _____), che il provento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore prevista nel Piano sarebbe garantito dall'escussione di una polizza assicurativa, idonea però a coprire le responsabilità degli amministratori di tutte e tre le società. Nei Piani di _____ e di _____ non è invece prevista alcuna azione di responsabilità nei confronti degli



- amministratori, pur apparendo evidente, come segnalato analiticamente dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 C.C.I.I., che tutte e tre le società non si sono mutate degli “adeguati assetti organizzativi” previsti dalla legge, con conseguente responsabilità che coinvolgerebbe anche gli amministratori di _____ e di _____. La mancata indicazione delle azioni potenzialmente esperibili a carico di questi ultimi nei rispettivi Piani è idonea a configurare, almeno in via di ipotesi, un occultamento di potenziale attivo rilevanti ai sensi dell’art. 106 1° c. C.C.I.I. Parimenti, la copertura assicurativa integrale riservata alla sola azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di _____ pare finalizzata a recuperare alla stessa una quota di attivo necessaria al fine di ottenere i numeri necessari a consentire il soddisfacimento dei creditori altrimenti impossibile.
- 2) Il Commissario Giudiziale aveva, nella relazione ex art. 105 C.C.I.I., evidenziato che il recupero dei crediti vantati da _____ rispettivamente nei confronti di _____ (per euro 706.633,08) e di _____ (per euro 445.375,34) era stato oggetto di specifica contestazione da parte delle asserite debentrici, e non aveva nemmeno trovato preciso riscontro nella contabilità della società atteso che *“che non vi è una puntuale relazione con documenti e fatti posti a fondamento dei crediti, circostanza che ha reso difficile le attività di verifica volte alla precisa valutazione dei possibili incassi come, di nuovo, prospettati nel piano”* (pag. 138 relazione ex art. 105 C.C.I.I.). Per tali ragioni il Commissario Giudiziale aveva ritenuto di svalutare detti crediti nella misura dell’80%: gli stessi, infatti, nell’attivo concordatario di _____ ridefinito dal Commissario Giudiziale (pag. 140) erano indicati rispettivamente in euro 110.821,00 per _____ e in euro 172.418,00 per _____. Nella Proposta aggiornata, le società ricorrenti hanno reinserito i crediti predetti operando un abbattimento minimo pari al 15% *“esclusivamente in ragione della natura contenziosa del recupero”*, pur in presenza delle gravi incertezze di riscossione indicate dal Commissario Giudiziale. Di nuovo, tale appostazione appare certamente imprudente, e indubitabilmente ingannatoria per i creditori atteso che – in presenza del modesto attivo concordatario della società, una sopravvalutazione dei crediti ha effetti certamente incisivi. E’ vero che – come sostenuto dalla debitrice – la stima operata dal Commissario Giudiziale è opinabile e discrezionale, ma tale è anche quella fatta dalla stessa debitrice, e le indicazioni del Commissario Giudiziale provengono da organo terzo che agisce certamente nell’interesse della procedura e dei creditori e le cui indicazioni, laddove come nel caso di specie ampiamente motivate e condivisibili, devono essere recepite nella proposta e nel Piano.
- 3) Il Commissario Giudiziale ha poi evidenziato che analoga svalutazione del 15% la società ricorrente _____ ha operato con riguardo al credito vantato nei confronti di _____ per il credito di euro 120.000,00, credito che il Commissario



aveva invece interamente svalutato nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. ritenendolo non recuperabile atteso lo stato di decozione della società. Si è già avuto occasione di considerare lo stato di

parlando della posta attiva di euro 420.000,00 inserita nel Piano di
come provento dell'azione di recupero del credito asseritamente vantato proprio
nei confronti di (azione non menzionata nel Piano e nella proposta originari
di). La scelta della società di mantenere il credito nell'attivo concordatario è
pertanto illogica, e risponde – evidentemente – all'unico intento di costruire un attivo minimo
per garantire il soddisfacimento della proposta altrimenti inesistente. Circostanza, questa, che ne
rivela in modo chiaro la natura decettiva, rilevante pertanto anche ai sensi del 1° comma dell'art.
106 C.C.I.I.

4) Di evidente rilievo è, infine, l'inserimento nel Piano originario di

, a pag. 40 del ricorso, del credito di euro 445.375,00 con scadenza a febbraio 2025 nei
confronti di Il Commissario Giudiziale aveva evidenziato di non
rinvenire l'origine di detto credito, pertanto da ritenersi come non dovuto. Solo a seguito delle
precisazioni richieste, la stessa si era riconosciuta debitrice dell'importo
inferiore di euro 160.158,00. La società debitrice, tramite i propri Advisors prima, e nella memoria
integrativa depositata in data 11.12.2024 poi, ha giustificato la predetta indicazione – nuovamente
– come mero refuso dovuto a errato riporto della riga seguente. E' però evidente come,
nuovamente, senza i rilievi del Commissario Giudiziale l'attivo di

sarebbe risultato fittiziamente incrementato di circa 300.000,00 euro. Come rilevato dal
Commissario Giudiziale, infatti, l'ennesimo "refuso" non era presente solo nel ricorso ma anche
nel Piano originario di (pagg. 27 e seguenti). Solo nel Piano
allegato alla memoria integrativa, quindi successivamente ai rilievi del Commissario e pertanto in
modo irrimediabilmente tardivo, la società ha correttamente indicato il credito corretto di euro
160.158,00.

In conclusione – e a prescindere dal fatto che i rilievi sopra evidenziati integrano certamente atti in frode
nell'ampia nozione di cui all'art. 106 C.C.I.I. – il Commissario Giudiziale ha evidenziato come, in ogni
caso, anche il Piano aggiornato su cui si fonda la proposta integrativa depositata in data 05.11.2024 dalle
società ricorrenti, operati i necessari aggiustamenti per i rilievi sopra ampiamente esaminati, sarebbe del
tutto inidoneo a garantire il soddisfacimento anche minimo dei creditori nella misura indicata nella
Proposta. Con la conseguenza che, in via assorbente, la revoca va comunque disposta ai sensi dell'art.
106 2° c. C.C.I.I.

Con riferimento, infine, alla posizione di , il Commissario Giudiziale avv. Federico
Salerno ha rilevato, nella relazione integrativa depositata in data 02.12.2024 che “*nella Proposta di Concordato*



di Gruppo, viene dato atto che _____ avrà – tra gli altri - un incasso di € 250.000,00 derivante dall'attività che fornirà a _____ per il cantiere in _____ e, a conferma, è stato prodotto un contratto sottoscritto tra le due società e lo stesso importo è presente nel conto economico di _____ Nei conti economici previsionali di _____, la predetta attività di _____ è valorizzata per la metà di detto importo, ossia per € 125.000,00, con evidente abbattimento dei costi, che porterebbero a un conseguente surplus dell'attivo da ripartire". La società resistente, nella memoria difensiva depositata in data 12.12.2024, ha rilevato che il Commissario Giudiziale aveva già evidenziata la medesima criticità a pag. 123 della relazione ex art. 105 C.C.I.I. depositata in data 14.10.2024 (pag. 123): circostanza, questa, che è sufficiente per ritenere integrato il requisito dell'accertamento commissariale del fatto integrante l'eventuale fattispecie di revoca di cui all'art. 106 C.C.I.I. la cui qualificazione spetta, come detto, in via esclusiva al Tribunale. Peraltro, _____ ha allegato di avere posto immediato rimedio "*al suddetto errore... nella proposta aggiornata e nel relativo piano a modifica e integrazione in data 5 novembre 2024*", deducendo trattarsi di "*... mero grossolano errore che, tuttavia, evidentemente, non costituisce interpolazioni rinvenute nei conteggi forniti dalle società*". In particolare, secondo la resistente, la grossolanità emergerebbe dalla circostanza di avere comunque allegato alla proposta il contratto tra _____ e _____, ove il costo dell'attività della prima è previsto correttamente in € 250.000,00.

Il Tribunale rileva, sotto tale profilo, che l'appostazione sopra indicata non costituisce grossolano errore agevolmente rilevabile come sostenuto dalla resistente. L'attestatore, per esempio, non ha in alcun modo segnalato l'errata indicazione, segno evidente che la stessa risultava non di immediata evidenza, a meno di non voler ritenere il mancato rilievo dell'attestatore come frutto di dolo o negligenza del medesimo. In ogni caso, non viene fatta alcuna specifica menzione del contratto intercorso tra _____ e _____ né nel Piano di _____ allegato alla proposta (doc. 82), né nella proposta medesima, cosicché risulta davvero complesso risalire all'inesattezza dell'appostazione passiva di euro 125.000,00, con l'effetto che – come correttamente rilevato dal Commissario Giudiziale – l'indicazione in piano dell'importo dimezzato ha avuto l'effetto oggettivo di determinare un abbattimento dei costi con conseguente parallelo incremento delle potenzialità soddisfatorie dell'attivo. Senza l'intervento prezioso del Commissario Giudiziale, i creditori sarebbero stati chiamati a votare sulla base di un passivo ridotto rispetto a quello effettivo. Né vale a sanare il difetto ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 106 1° c. L. Fall. la circostanza che nella proposta integrativa depositata il 05.11.2024 le ricorrenti abbiano imputato "*tale importo di € 125.000,00 è integralmente a carico dell'investitore*" (doc. 155) in termini di minor margine, senza dunque alcun effetto nei confronti dei creditori": come sostenuto dalla consolidata giurisprudenza già ampiamente richiamata, infatti, il ravvedimento tardivo pervenuto dopo i rilievi del Commissario Giudiziale non è sufficiente ad escludere la qualificazione degli atti compiuti come atti in frode.



Il Commissario Giudiziale ha poi rilevato che il budget di cassa mensilizzato riportato a pagina 31 del Piano conteneva tali e tanti errori e inesattezze da rendere totalmente inattendibile quanto previsto nel piano. In particolare, nella relazione integrativa si dà atto che: 1) *“nelle entrate di detto budget viene considerato l'utile della gestione dell'importo di € 686.217,23. Tale operazione è assolutamente censurabile in quanto l'utile dell'esercizio non può, sotto ogni profilo, essere considerato entrata di cassa”*; 2) *“nelle entrate sono evidenziate le caparre per € 1.302.021,72 nonché il saldo delle vendite delle unità immobiliari di € 5.208.086,88 (la sommatoria dei due importi, € 6.510.108,60 dà il totale del corrispettivo previsto nel piano e nel conto economico del piano delle vendite di tutte le unità immobiliari)”*; 3) *“Nelle uscite, incomprensibilmente, viene indicato il rimborso delle caparre per € 1.302.021,72, ciò sta a dire che sostanzialmente nelle movimentazioni di cassa sono entrati € 5.208.086,88 a fronte di quanto invece sarebbe dovuto risultare di € 6.510.108,60”*. Le società resistenti, su entrambi i punti contestati, hanno rilevato che si è trattato di meri errori macroscopici, senza malafede, senza riflessi sul Piano, ai quali in ogni caso è stato posto rimedio nella proposta integrativa depositata in data 05.11.2024.

Ritiene il Tribunale che appostazioni così operate dalle società ricorrenti nel Piano di

siano in realtà incidenti sull'attendibilità dello stesso in vista del voto informato dei creditori.

, infatti, erroneamente indicando nelle entrate l'utile e nelle uscite le caparre clienti, ha, di fatto, riportato nel piano l'utile dell'operazione per due volte: una prima volta quella indicata come utile (euro 686.217,23, evidenziato in verde nella pagina precedente nella colonna incassi “da piano”), l'altra intrinseca data dalla differenza tra le entrate e le uscite che già contengono il risultato positivo (più entrate meno uscite dall'operazione di costruzione e vendita, generando i conseguenti surplus di cassa). Nelle uscite è stato inserito il rimborso caparre e pertanto il risultato netto della vendita, nel piano predisposto dalla Debitrice, ammonta a euro 5.208.086,88 pari al saldo clienti, anziché euro 6.510.108,60 (ossia le caparre per euro 1.302.021,72 + il saldo clienti per euro 5.208.086,88), somma poi rideterminata dal Commissario Giudiziale in euro 6.250.000,00. In sostanza, la società debitrice ha rappresentato di avere un attivo pari ad euro 1.302.021,72 inferiore di quello effettivo, in tal modo parzialmente occultandolo.

Le considerazioni che precedono erano state già chiaramente indicate dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105 C.C.I.I., e in tal modo lo stesso aveva tempestivamente ottemperato all'obbligo di accertamento contemplato nell'art. 106 C.C.I.I. In particolare, il Commissario ha riassunto il risultato delle operazioni contestate alla società nella tabella riportata a pag. 126 della relazione ex art. 105 C.C.I.I., che il Tribunale richiama integralmente, dalla quale emerge che il fabbisogno rappresentato risultava essere inferiore a quello effettivo di euro 136.179,84.

Altre “imprecisioni” evidenziate dal Commissario Giudiziale già nella relazione ex art. 105 C.C.I.I. e poi richiamate integralmente nella relazione integrativa depositata in data 02.12.2024 attengono al riparto ai creditori, “indicato per € 772.281,14 al netto di € 1.087.000,00 relativo al mutuo ipotecario rimborsato nella previsione unitamente al nuovo finanziamento”, mentre avrebbe dovuto essere di € 782.925,00, e



all'avanzo di cassa, indicato per € 21.407,21, e non coincidente all'avanzo indicato a pagina 33 di € 19.161,19.

Per tutte le “inesattezze” rilevate dal Commissario Giudiziale, la società debitrice ha replicato, analogamente a quanto fatto per il rilievo già esaminato in merito al dimezzamento del debito verso _____, che si tratta di meri errori materiali, senza mala fede, e comunque non incidenti sulle percentuali di soddisfo dei creditori. Sul punto, il Tribunale ribadisce quanto già affermato in relazione all'esame della giurisprudenza formatasi in materia di revoca del concordato preventivo, evidenziando che non solo l'atto doloso ma anche qualsiasi comportamento colposo che renda difficoltosa la comprensione della situazione economica del debitore integra l'ampia nozione di “atto in frode” contenuta nell'art. 106 1° c. C.C.I.I. in tal senso, pertanto, rilevano non solo i fatti sottaciuti dal debitore, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente rappresentati nella proposta, e tra questi la presenza di ripetuti e molteplici errori che costituiscono di per sé sintomo di inattendibilità del Piano e della proposta (in tal senso, in particolare, Cass. Civ. Sez. I 05.05.2016 n. 9027).

Anche per _____ sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 106 1° c. C.C.I.I. per addivenire a revoca della ammissione al concordato preventivo di gruppo.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto essere disposta la revoca dell'ammissione delle società ricorrenti _____, _____ e _____ al concordato di gruppo, disposta con decreto del Tribunale di Bergamo del 02.07.2024.

Il Tribunale rileva che, mentre con riguardo a _____ già pendeva procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, quanto ad _____ e a _____

le istanze di apertura della liquidazione giudiziale sono state presentate solo dopo la fissazione dell'udienza di revoca del concordato, con la conseguenza che, sebbene le società debitrice abbiano già avuto modo di difendersi nella memoria depositata in data 11.12.2024, appare opportuno integrare compiutamente il contraddittorio nei loro confronti sulle predette istanze (presentate da _____, _____ da _____ e, da ultimo, dal Pubblico Ministero con note depositate in data 07.01.2025), demandando al Giudice Delegato la fissazione di apposita udienza allo scopo, anche con abbreviazione dei termini processuali, attesa l'urgenza della decisione, ai sensi dell'art. 41 2° comma C.C.I.I.

P.Q.M.

- 1) Revoca il decreto di ammissione di _____, _____ e _____ al concordato di gruppo;



- 2) Rimette gli atti al Giudice Delegato per la convocazione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 C.C.I.I., riservando all'esito dell'udienza medesima la decisione in ordine alle istanze di liquidazione giudiziale.
- 3) Dispone la pubblicazione del presente decreto a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 45 2° c. C.C.I.I.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 23.12.2024

Il Presidente

Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

